

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 231/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 232/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione di rotture di riso originarie della Thailandia 2
- Regolamento (CE) n. 233/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 3
- Regolamento (CE) n. 234/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 9
- Regolamento (CE) n. 235/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2501/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 236/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1996, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità** 13
- Regolamento (CE) n. 237/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/107/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio** 17

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

97/108/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 gennaio 1997, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali 20**

97/109/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 gennaio 1997, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi..... 21**

97/110/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 gennaio 1997, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinata alla produzione di frutti..... 22**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 231/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n.
26/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 27/97 della
Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali
possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema
B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di
aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni
attualmente a disposizione della Commissione, i quantita-
tivi indicativi previsti per il periodo di esportazione in
corso sono già superati o rischiano di essere ben presto
superati per le noci comuni con guscio e le mele; che tale
superamento pregiudicano il corretto funzionamento del
regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli
ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è neces-
sario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione
in corso, le domande di titoli del sistema B per le noci
comuni con guscio e le mele esportati dopo il 10 febbraio
1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B,
presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.
27/97 per le noci comuni con guscio e le mele, la cui
dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10
febbraio 1997 e prima del 13 marzo 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 232/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1997
relativo al rilascio di titoli di importazione di rotture di riso originarie della
Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1522/96 del Consiglio, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 112/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1522/96 prevede l'apertura di una quota supplementare di 12 498,9 tonnellate di rotture di riso per le quali non sono stati rilasciati titoli di importazione per la quota del mese di settembre 1996; che le domande di titolo di importazione per questa quota supplementare vengono presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1522/96, nei primi tre giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 112/97;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1522/96, entro dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di titoli la Commissione decide in quale percentuale possono essere accolte le domande presentate;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titoli nei primi tre giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 112/97 e i quantitativi disponibili, risulta che si possono rilasciare titoli per la totalità dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di rotture di riso originarie della Thailandia nel quadro del regolamento (CE) n. 1522/96, presentate nel corso dei primi tre giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 112/97 e comunicate alla Commissione sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 23. 1. 1997, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 233/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1997****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto G, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C D, E

1. **Azioni n. (1):** 84/96 (A), 85/96 (B), 86/96 (C), 87/96 (D), 88/96 (E).
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan [telex: 21170 UNRWA JC, telefax: (962-6) 86 41 27].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
 - A + E: Ashdod: Israele, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
 - B: Beyrouth: Libano, PO Box 947, Beirut [tel.: (961-1) 212 478 4291; telex: 00581 150 2564 ULFO; telefax: 212 478 1055]
 - C: Lattakia: Siria, PO BOX 4313, Damascus, [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47]
 - D: Amman: Giordania, PO Box 484, Amman [tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402 UNRWAJFO JO; telefax: 74 63 61].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** A + E: Israele; B: Libano; C: Siria; D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (11):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 462.
9. **Numero di lotti:** 5 (lotto A: 176 t; lotto B: 60 t; lotto C: 52 t; lotto D: 96 t; lotto E: 78 t).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (12):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6. 1 A, B e C.2]
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
Iscrizioni complementari: «NOT FOR SALE» + D: «Expiry date: . . .» (data di fabbricazione + 9 mesi).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** A, C, E reso porto di sbarco — franco banchina
B, D: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** B: UNRWA warehouse in Beirut, Lebanon;
D: UNRWA warehouse in Amman, Jordan.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 7 al 20. 4. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** A, C, E: 4. 5. 1997; B, D: 11. 5. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 2. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. In caso di seconda gara:

- a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 3. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto di imbarco: dal 21. 4 al 4. 5. 1997;
- c) data limite per la fornitura: A, C, E: 18. 5. 1997; B, D: 25. 5. 1997.

22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4): restituzione applicabile il 23. 1. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 61/97 (GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 30).

LOTTO F

1. **Azione n. (1):** 1406/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Cuba.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte intero in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 105.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (6):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2); GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.C.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte intero in polvere deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 24. 3 al 13. 4. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 3. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 4. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 23. 1. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 61/97 (GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 30).

LOTTO G

1. **Azioni n. (1):** 1407/95 (G1); 1408/95 (G2); 1409/95 (G3); 95/96 (G4).
2. **Programma:** 1995; 1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31 70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** G1 + G2: Burkina Faso; G3 Madagascar; G4: Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 90.
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (G1: 15 tonnellate; G2: 15 tonnellate; G3: 45 tonnellate; G4: 15 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (6.3 A e B.2); GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: G1 - G3: francese G4: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (10):
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 24. 3 al 13. 4. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 3. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 7 al 27. 4. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 23. 1. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 61/97 (GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 30).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (6) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario;
 - lotti F, G: certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- Il certificato veterinario deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo.
- (7) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto I. B. 3. c o I. C. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate). Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (sysko locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (9) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Scheuer Assurantie, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (10) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (11) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (12) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C e E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- Ashold: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.

REGOLAMENTO (CE) N. 234/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1997****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto A, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n. (1):** 89/96 (A1); 90/96 (A2); 91/96 (A3); 94/96 (A4).
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** A1-A3: Madagascar; A4: Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale (t):** 144.
9. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (A1: 54 tonnellate; A2: 36 tonnellate; A3: 36 tonnellate; A4: 18 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (10):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [11.2 A.1.b), 2.b) e B.4]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: A1-A3 francese; A4: portoghese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
zucchero A o B [lettere a) e b)].
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 17. 3 al 6. 4. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 2. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 3. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 31. 3 al 20. 4. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 31. 1. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 156/97 (GU n. L 27 del 30. 1. 1997, pag. 5).

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (5) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Scheuer Assurantie, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (6) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (8) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
- (9) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (10) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (11) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

REGOLAMENTO (CE) N. 235/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1997****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2501/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2501/96, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1994, del 1995 e del 1996;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 25,4875 % dei quantitativi importati nel corso del 1994, del 1995 e del 1996 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2501/96;
- b) 0,1320 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 2501/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 65.

REGOLAMENTO (CE) N. 236/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1997

che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1996, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 5 paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1138/96 della Commissione⁽⁷⁾, a versare un primo acconto e, con il regolamento (CE) n. 2125/96 della Commissione⁽⁸⁾, a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine; che occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1996;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1996 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto; che, ai sensi dello stesso regolamento, per la campagna 1996 l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato

all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % dal regolamento (CEE) n. 2069/92 del Consiglio⁽⁹⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che è opportuno disporre che l'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione⁽¹¹⁾, o il saldo di tale aiuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1138/96, siano concessi prima di una certa data e a quali condizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1992, di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie; che tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che, secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio⁽¹²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo del mercato comunitario della campagna 1996 si constata una differenza di 105,434 ECU/100 kg.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 284 del 6. 11. 1996, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato a 16 kg.

Articolo 3

1. Per la campagna 1995, l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

(in ECU)

Importo del premio erogabile per pecora	
Produttori di agnelli pesanti	Produttori di agnelli leggeri
16,869	13,495

2. Per la campagna 1996, l'importo del premio erogabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

(in ECU)

Importo del premio erogabile per capra
13,495

Articolo 4

L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate, che in applica-

zione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90 gli Stati membri sono autorizzati a versare, nei limiti e ai tassi previsti dall'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1138/96, è versato entro il 15 ottobre 1997. Il tasso di conversione agricolo è quello in vigore l'ultimo giorno della campagna 1996.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 1996 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:

- 5,426 ECU per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- 5,426 ECU per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 237/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	41,9
	212	114,0
	624	189,1
	999	115,0
0707 00 10	068	88,5
	999	88,5
0709 10 10	220	168,7
	999	168,7
0709 90 73	052	122,8
	204	132,8
	628	132,8
	999	129,5
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	42,2
	204	41,9
	212	44,7
	220	49,3
	448	26,2
	600	60,5
	624	59,6
	999	46,3
805 20 11	204	69,9
	999	69,9
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	54,4
	204	76,8
	464	128,7
	600	99,4
	624	88,2
	662	57,7
	999	84,2
	052	67,8
0805 30 20	528	70,8
	600	81,1
	999	73,2
	052	64,8
	060	55,2
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	064	21,7
	068	36,2
	400	88,5
	404	95,2
	720	42,6
	999	57,7
	052	136,0
	400	108,8
	512	95,4
	624	76,8
999	104,3	
0808 20 31	052	136,0
	400	108,8
	512	95,4
	624	76,8
	999	104,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

relativo all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/107/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche delle carcasse di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94⁽⁴⁾;

considerando che, con la decisione 88/184/CEE⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 93/703/CE⁽⁶⁾, la Commissione ha

autorizzato un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Belgio;

considerando che il governo belga ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha fornito gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa dalla presentazione tipo definita dallo stesso articolo, qualora la prassi commerciale o le esigenze tecniche giustificano tale deroga;

considerando che, in Belgio, le esigenze tecniche collegate all'uso del metodo di classificazione e, di conseguenza, la prassi commerciale inducono a lasciare la sugna, i rognoni e il diaframma attaccati alla carcassa; che occorre tenerne conto per l'adeguamento del peso alla presentazione tipo;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno adottare una nuova decisione; che la decisione 88/184/CEE deve pertanto essere abrogata;

considerando che non può essere autorizzata alcuna modifica dei metodi, tranne che mediante una decisione adottata dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 29. 3. 1988, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 57.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, in Belgio è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- l'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel» (CGM) e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 1 dell'allegato;
- l'apparecchio denominato «Giraldà Choirometer PG 200» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono presentate con la sugna, i rognoni e il diaframma in occasione della pesatura e della classificazione. Al fine di stabilire su una base comparabile le quotazioni del suino macellato, il peso a caldo constatato è diminuito del 2,6 %.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica dei metodi di stima (apparecchi, posti di misurazione e formule).

Articolo 4

La decisione 88/184/CEE è abrogata.

Tuttavia, fino al 31 ottobre 1997 il Belgio può continuare ad applicare, invece del metodo che è oggetto della presente decisione, il metodo di classificazione delle carcasse di suino previsto dalla decisione 88/184/CEE.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

CAPTEUR GRAS/MAIGRE — SYDEL (CGM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel».
2. L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione dal diametro di 8 mm, di un fotodiode emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso CGM.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 59,902386 - 1,060750 x_1 + 0,229324 x_2$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra nella carcassa;

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola;

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1 .

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 60 e 120 kg.

PARTE 2

GIRALDA CHOIROMETER PG 200

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Giralda Choirometer PG 200».
2. L'apparecchio è munito di una sonda (Siemens KOM 2110) dal diametro di 6 mm, con fotodiode (LED Siemens F 28) e un fotodetettore (Siemens F 232). La distanza operativa è compresa tra 0 e 125 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso PG 200.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 48,605031 - 0,822075 x_1 + 0,378669 x_2$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra nella carcassa;

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola;

x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto x_1 .

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 60 e 120 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

(97/108/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/19/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la decisione 95/19/CE ha prorogato al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 91/682/CEE, la Commissione stabilisce se le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, alle piante ornamentali e ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato piante ornamentali e materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di piante ornamentali e di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la

commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piante ornamentali e i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 91/682/CEE è prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 28 del 7. 2. 1995, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(97/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/25/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la decisione 95/25/CE ha prorogato al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare ad applicare alle importazioni di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commer-

cializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

considerando che le piantine di ortaggi e il materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinata alla produzione di frutti

(97/110/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/26/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la decisione 95/26/CE ha prorogato al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 di detta direttiva;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

considerando che la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

considerando che gli Stati membri hanno importato materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità,

secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della suddetta direttiva;

considerando che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/34/CEE è prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 36.